



Conversione in legge del decreto-legge 21 Ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(AS 2426)

AUDIZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Introduzione

L'Unione Nazionale Revisori Legali ringrazia per l'opportunità di presentare queste osservazioni al testo del Decreto fiscale, che conferma la disponibilità al dialogo ed al confronto dell'attuale Governo e del Parlamento, già più volte manifestata e non da ultimo con le precedenti audizioni.

Il titolo del provvedimento in esame enfatizza l'intervento sul sistema fiscale, anche se, a ben vedere, il testo ripropone il meccanismo di reiterazione della sospensione delle attività di riscossione per brevi periodi, adottato fin dall'inizio della pandemia.

La norma, comunque, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, è da ritenersi, nel complesso, positiva ed apprezzabile.

Nelle osservazioni che seguono suggeriamo interventi per migliorare l'efficienza e l'economicità delle aggregazioni nel lavoro autonomo.



Emendamenti

Articolo 5

All'art. 5, comma 14, **dopo le parole** «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «, nonché gli iscritti nel registro dei Revisori Legali.» **aggiungere le seguenti:** “e gli iscritti ai tributaristi ex L. 4/2013”.

Aggiungere

Art. 5 bis

Estensione Neutralità fiscale operazioni straordinarie ai lavoratori autonomi

All'art. 5, **aggiungere art. 5 bis:** “Possono usufruire della neutralità fiscale sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento anche i lavoratori che producono reddito di lavoro autonomo sia ai sensi art. 2222 che 2229 del c.c.”

Relazione illustrativa Art. 5 bis

Secondo i Revisori Legali “è necessario garantire alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale previsto per le **attività commerciali**”.

Bisogna evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in società tra professionisti sia considerato, sotto il profilo fiscale, di **natura realizzativa**, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale del Revisore Legale.

Sotto il profilo fiscale, tali operazioni, comportando il passaggio da un'attività riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo ad un'altra suscettibile di produrre redditi di impresa o viceversa, è opportuno che trovino **espressa disciplina** al fine di riconoscere il carattere neutrale di tali operazioni e di garantire i necessari accorgimenti tecnici che regolino il predetto passaggio di categoria.

I Revisori Legali ritengono necessario che l'intervento sia attuato con una **norma di interpretazione autentica** al fine di assicurare il medesimo trattamento fiscale anche alle operazioni straordinarie poste in essere fino al momento di approvazione della norma stessa.

La proposta sulla neutralità fiscale di queste operazioni favorirebbe la salvaguardia dei posti di lavoro professionali nonché lo sviluppo di una forma societaria, la **società tra professionisti**, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie.



Relazione illustrativa Art. 5 c.14

La presente relazione **mira a confermare, senza ulteriori requisiti**, quanto già indicato D. L. 146/2021 art. 5 c.14 ovvero che i **Revisori Legali**, iscritti presso l'omonimo registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 come modificato dal successivo D. Lgs. 135/2016, in recepimento delle direttive E.U. 54/2016 e 43/2006, nonché del Regolamento EU 537/2014 art. 5 c.1 parte II e del successivo D. Lgs. n.142/2020 in applicazione della Dir. E.U. 658/2018, **possano TRASMETTERE ED ASSEVERARE I DIVERSI DICHIARATIVI**.

(A) La precedente formulazione della norma escludeva ingiustificatamente i Revisori Legali da una attività che è specifica della loro professione.

I Revisori Legali, infatti, attraverso la propria competenza e l'esperienza professionale, tra le altre cose svolgono un fondamentale ruolo di vigilanza e controllo all'interno dell'impresa operando verifiche e rilievi in merito all'esistenza e corretta tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili oltre a segnalazioni di rischi derivanti da carenze nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

(B) La precedente formulazione della norma escludeva ingiustificatamente i Revisori Legali da una attività che è specifica della loro professione.

Infatti si fa notare come la professione intellettuale del Revisore Legale sia l'unica regolamentata omogeneamente in tutta l'Unione Europea in base al recepimento delle direttive 2006/43, 2016/54 nel D. Lgs. 39/2010 poi modificato in D. Lgs. 135/2016 ed in base al Regolamento U.E. 537 del 2014 direttamente applicabile nel nostro ordinamento può svolgere le attività indicate all'art. 5 c. 1 quando non svolge per il cliente attività di revisione legale.

(C) La precedente formulazione della norma escludeva ingiustificatamente i Revisori Legali dalla categoria delle professioni regolamentate.

In base alla normativa domestica ed europea suindicata la professione del Revisore Legale è una professione intellettuale regolamentata e come tale è inserita nell'elenco delle professioni regolamentate anche se insieme agli altri ordine ma ben distinta dagli stessi, ancorché non ancora organizzata in forma ordinistica per ovvie ragioni di tutela dell'indipendenza e della terzietà, caratteristica unica per ampiezza, profondità e requisiti, di tali professionisti. (si cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm)

Infatti che gli stessi Revisori Legali risultano iscritti nell'INI-PEC presso il MISE e nel Reg.Ind.E. presso il Ministero di Grazia e Giustizia attraverso la Circolare MEF del 3 dicembre 2020, n. 23 (si cfr. <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>)

Il registro dei Revisori Legali è analogo ad un Albo Professionale e come tale va trattato con tanto di Ente Pubblico che esercita il controllo sui Revisori Legali e sulla loro attività di revisione legale e non audit services.



A tal fine ci giunge in aiuto diversa giurisprudenza di legittimità e di merito tra le quali non ultime, le seguenti:

- sentenza Consiglio di Stato pubblicata il 28/12/2017 n. 06132/2017 reg. prov. coll. n. 09893/2016 reg. ric.;
- parere Consiglio di Stato numero 01589/2012 e data 28/03/2012
- sentenza della Consulta 328/2009
- sentenza 35/2004 della Suprema Corte Costituzionale
- sentenza n. 437/2002 della Suprema Corte Costituzionale

Tutto ciò a conferma che il registro dei Revisori Legali è analogo ad un Albo professionale e gli iscritti nell'omonimo registro sono dei veri e propri liberi professionisti che esercitano la professione del Revisore Legale, come meglio delineata, attualmente organizzati in forma associativa poiché non ancora organizzati in forma ordinistica ammesso e non concesso che possa essere organizzata in codesta forma organizzativa)

- (D) La precedente formulazione della norma tendeva ingiustificatamente i Revisori Legali a dipendere esclusivamente dalla revisione contabile che è sì specifica, “audit service”, della loro professione insieme alle altre attività “non audit service” ma non deve superare il 49% del fatturato per essere il Revisore Legale indipendente dall'attività in ossequio al D. Lgs. 135/2016 ed al Reg. U.E. 537/2014.
- (E) La precedente formulazione della norma tendeva ad escludere i Revisori Legali violando sia l'attuale D. Lgs. 142/2020 in recepimento della Dir. U.E. 958/2018 sia il Reg. U.E. 537/2014 sia il D. Lgs. 135/2016.

Il regolamento per la formazione permanente continua dei Revisori Legali e le materie di esame per iscrizione al registro già includevano le ore per la preparazione all'esame di stato e per la formazione permanente continua de quo ergo non è opportuno escluderli limitando l'indipendenza del Revisore Legale dalla revisione legale ed escludendolo da attività tipiche della professione;

- (F) La precedente formulazione della norma tendeva ad escludere ingiustificatamente ulteriori i Revisori Legali violando sia il D. Lgs. 142/2020 in recepimento della Dir. U.E. 958/2018

Il D. Lgs. 142/2020 richiede che in caso di introduzione riserve a favore delle professioni regolamentate occorre nominare un organo indipendente terzo per valutare il test di proporzionalità.

Tale norma D. Lgs. 142/2020 non è applicabile alle professioni regolamentate da altre norme dell'U.E. rectius i Revisori Legali.



**PRO MEMORIA LEGISLATIVO CIRCA LA PROFESSIONE INTELLETTUALE
REGOLAMENTATA DEL REVISORE LEGALE**

In diritto

Con il recepimento delle *Dir. UE 2006/43 e 2016/54* nel D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. nonché l’emanazione del *Reg. UE 537/2014* è stata introdotta nel nostro ordinamento una professione del tutto regolamentata in modo omogeneo su tutto il territorio dell’UE organizzata in forma associativa come in tutti i paesi del mondo anziché ordinistica e sotto il controllo del MEF anziché del Ministero della Giustizia come in molte democrazie avanzate.

Infatti *secondo l’U.E.* per le succinte ragioni meglio in seguito descritte è una *libera professione intellettuale regolamentata* e come tale è inserita nell’elenco delle professioni regolamentate *al pari ma ben distinta dagli altri ordini professionali*

(si cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm)

Ma anche *secondo gli ordini professionali (rappresentati nel C.U.P. comitato unico delle professioni) stessi* è considerata una professione regolamentata infatti nel loro intervento Parlamentare del 17/11/2009 sanciscono:

“...nel nostro ordinamento esiste una precisa individuazione di professione intellettuale come “professione regolamentata”, per cui sono “professionisti” solamente *quanti decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico* (vale a dire quello, da parte della collettività, a fruire di prestazioni di elevato standard qualitativo da parte di chi effettivamente possiede competenze specifiche), ed accedono alla abilitazione all’esercizio della professione prescelta mediante un percorso di studi predeterminato il quale trova il suo corollario nel superamento di un esame di Stato, obbligandosi alla formazione professionale continua, ed assoggettandosi a pregnanti norme di deontologia professionale, alla vigilanza dell’ente pubblico di appartenenza e al regime giuspubblicistico che lo caratterizza...”

Tutto ciò è ora recepito *nel nostro ordinamento giuridico* e non può non essere riconosciuta tale la professione del Revisore Legale al pari delle altre professioni se pur tutt’ora organizzata in forma associativa ancorché non ordinistica attraverso il D. Lgs. 39/2010 e le successive modifiche intervenute con il D. Lgs. 135/2016 nella sua versione definitiva ed i successivi regolamenti applicativi già emanati.

Tanto è vero che gli stessi Revisori Legali risultano iscritti nell’INI-PEC presso il MISE e nel Reg.Ind.E. presso il Ministero di Grazia e Giustizia attraverso la Circolare MEF del 3 dicembre 2020, n. 23 (si cfr. <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>)



Riepiloghiamo in breve i requisiti necessari per esercitare la professione regolamentata intellettuale del Revisore Legale a puro titolo di memoria e approfondimento che sono poi quelli richiesti dalle stesse professioni regolamentate come evidenziato succintamente nell'intervento del CUP in data 17/11/2009:

Titoli validi per l'esercizio del tirocinio e della successiva professione

Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:

- Scienze dell'economia (LM 56);
- Scienze economiche aziendali (LM 77);
 - Finanza (LM 16);
 - Scienze della politica (LM 62);
- Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76);
 - Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63);
 - Giurisprudenza (LMG/01);
 - Scienze statistiche (LM 82);
- Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);

Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:

- Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18);
 - Scienze economiche (L 33);

come di evidenza palmare si tratta di titoli di laurea e non di iscrizioni in albi professionali

L'abilitazione all'esercizio si ottiene soltanto attraverso:

- il preliminare **conseguimento di una laurea** tra quelle richieste dall'art. 2 c.2. lett. b) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il sostenimento di un **tirocinio formativo di 36 mesi** ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il possesso iniziale del ***requisito della onorabilità*** come richiesto dall'art. 2 c.2 lett. a) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- il sostenimento di un ***esame di idoneità professionale*** di cui all'art. 4 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;



Programma d'esame generale (SCRITTO E ORALE) Revisori Legali

PRIMO MODULO - prima prova scritta

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

SECONDO MODULO seconda prova scritta

- m) diritto civile e commerciale;*
- n) diritto societario;*
- o) diritto fallimentare;*
- p) diritto tributario;*
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;*

TERZO MODULO terza prova scritta

- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionali e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;

la prova orale verte su tutte le materie, ferma restando la disciplina degli esoneri per chi ha già fatto un esame di stato.
come di evidenza palmare si tratta di materie idonee all'esercizio della figura dell'esperto de quo

Il mantenimento dell'esercizio si ottiene soltanto attraverso:

- il conseguimento di almeno **20 CFU annui in materie caratterizzanti e non caratterizzanti** settore privato e 10 CFU annui in materie settore pubblico per la formazione permanente continua di cui all'art. 5 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. per un totale di 90 CFU nel triennio;
- il rispetto di un **codice etico, di deontologia e segreto professionale ex determina MEF ispettorato generale di finanza prot.245504 del 20/11/18 nonché ex art.9-bis D. Lgs.39/2010;**
- il possesso permanente del requisito della onorabilità come richiesto dall'art. 2 c.2 lett. a) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;



- l'assoggettamento al **metodico controllo di qualità da parte del regulator pubblico MEF**, di cui al D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. nonché al principio di Revisione ISCQ 1;
- l'assoggettamento al regolamentare controllo da parte di diversi *regulator* pubblici tra i quali non ultimi: il MEF, Giustizia, Consob, Banca d'Italia, Interni, si cfr. D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

il possesso permanente del requisito della indipendenza soggettiva ed oggettiva dall'attività di revisione legale ex art.10 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

Le attività che possono svolgere i Revisori Legali

sono le seguenti:

“audit services” regolamentazione domestica

sanciti nel D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.

“non audit services” regolamentazione europea direttamente applicabile nel ns ordinamento giuridico

sanciti dall'art. 5 c.1 del Reg. U.E: 537/2014 direttamente applicabile nel ns ordinamento giuridico

quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 tra le quali ricordiamo le seguenti attività **“non audit services”** sancite dall'art.5 c.1 Regolamento U.E. n.537/2014 direttamente applicabile nel nostro ordinamento giuridico:

- I.** servizi fiscali riguardanti:
 - a. la preparazione di moduli fiscali;
 - b. le imposte sui salari;
 - c. i dazi doganali;
 - d. l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;
 - e. l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
 - f. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;
 - g. la fornitura di consulenza fiscale;
- II.** servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente ... (non sottoposto a revisione);
- III.** contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- IV.** servizi di gestione della contabilità del personale;
- V.** progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- VI.** servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;



- VII.** servizi legali concernenti:
- a. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;
 - b. la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e
 - c. l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- VIII.** servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
- IX.** servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
- X.** promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;
- XI.** servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
- a. i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino:
 - i. la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
 - ii. la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,
 - b. la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
 - c. il controllo dei costi.

“non audit services” regolamentazione domestica
--

nonché altre norme sancite da regolamentazione domestica

- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 la **rappresentanza ed assistenza dei contribuenti** presso organi PA con potere di **autentica della firma procura** ai sensi dell'art.63 DPR 600/73 che testualmente recita:
“ ... Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere e, f (revisori legali) ed i, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione ... ”;
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 i **Giudici Tributari** ai sensi dell'art.4 c.1 lett. f) D.Lgs. 545/1992 che testualmente recita:
“ ... f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività'...”;
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 i **Fiduciari** ai sensi dell'art.4 c.2 e 3 L. 1966/1939 che testualmente recitano:
“ ... Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi



professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri **od in quello dei revisori dei conti.**

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto **fra gli iscritti in detti Albi.** Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti **in detti Albi** devono essere almeno due ...”;

- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 i **CTU** e **CTP** ai sensi dell’art.15 disposizioni di attuazione c.p.c. che testualmente recitano:
“ ... **Art. 15. (Iscrizione nell'albo) Consulenti Tecnici del Giudice**
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata **e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.** Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo ... ”;
- Possono svolgere quando non svolgono le attività di *audit service* di cui al D. Lgs. 39/2010 le funzioni di ***curatore, commissario giudiziale e liquidatore,*** nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ex art. 358 D. Lgs.14/2019 comma 1 lett. c): “ ... coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e **controllo** in **società di capitali** o **società cooperative,** dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ...”.
- ***sono intermediari fiscali*** abilitati coloro che sono indicati nell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e s.m.i. ;



Regolamentazione delle professioni: DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142

Recepimento della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

Il Decreto 142/2020 recependo la direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.

In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne l'effettività e l'imparzialità.

Il D. L. sembrerebbe introdurre nuove regolamentazioni delle professioni ovvero modifica di regolamentazioni esistenti in violazione non solo del Reg. UE 537/2014 ma anche del D. Lgs. 135/2016 e del D. Lgs. 142/2020.

Infatti non inserendo i Revisori Legali, quali soggetti qualificati (con i maggiori requisiti di professionalità 36 mesi di tirocinio professionale e una pletera di materie per l'esame di stato nonché indipendenza, terzietà ed onorabilità notevolmente maggiori rispetto alle altre professioni) si violano, in via del tutto esemplificativa ancorché non esaustiva:

- il d.lgs. 135/2016 art. 10 e ss. limitatamente al requisito di indipendenza dalla revisione legale rispetto alle altre attività “non audit services”;
- il Reg. U.E. relativamente alle attività che può svolgere il Revisore Legale per attuare il principio di indipendenza dalla revisione legale con particolare riferimento all'art. 5 c.1;
- il D. Lgs. 135/2016 relativamente alla formazione permanente continua cui i Revisori Legali sono sottoposti con particolare riferimento all'art. 5 e s.m.i. che include le materie de quo;



In fatto

I Revisori Legali sono una professione intellettuale regolamentata e come tali vanno trattati alla stregua degli altri ordini professionali.

Il registro dei Revisori Legali è analogo ad un Albo Professionale e tale va trattato con tanto di Ente Pubblico che esercita il controllo sui Revisori Legali e sulla loro attività di revisione legale.

A tal fine ci giunge in aiuto diversa giurisprudenza di legittimità e di merito tra le quali non ultime, le seguenti:

- sentenza Consiglio di Stato pubblicata il 28/12/2017 n. 06132/2017 reg. prov. coll. n. 09893/2016 reg. ric.;
- parere Consiglio di Stato numero 01589/2012 e data 28/03/2012
- sentenza della Consulta 328/2009
- sentenza 35/2004 della Suprema Corte Costituzionale
- sentenza n. 437/2002 della Suprema Corte Costituzionale

Tutto ciò a conferma che il registro dei Revisori Legali è analogo ad un Albo professionale e gli iscritti nell'omonimo registro sono dei veri e propri liberi professionisti che esercitano la professione del Revisore Legale, come meglio delineata, attualmente organizzati in forma associativa poiché non ancora organizzati in forma ordinistica ammesso e non concesso che possa essere organizzata in codesta forma organizzativa)

Roma li 03/11/2021

Unione Nazionale Revisori Legali

Il Presidente

Dr. Prof. Stefano Mandolesi